

«Se l'articolo 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV dello stesso trattato ed alla convenzione d'associazione conclusa il 29 luglio 1969 tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, vada interpretato nel senso che nel 1971 le importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale di Germania, incluso il territorio di Berlino Ovest, dovessero essere ancora considerate importazioni di prodotti SAMA ed essere perciò esentate dai dazi doganali».

Ricorso della sig.ra Marie Noe-Danwerth contro il Parlamento europeo, presentato il 17 luglio 1972

(Causa 51-72)

Il 17 luglio 1972, la sig.ra Marie Noe-Danwerth, dipendente in pensione del Parlamento europeo — con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 71, rue des Glacis — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Dichiarare ricevibile il ricorso.

Accoglierlo, e pertanto

- dichiarare che l'informazione fornita alla ricorrente il 18 giugno 1970 non costituisce una decisione ai sensi dello statuto del personale delle Comunità europee e non poteva quindi privarla dello stipendio;
- dichiarare che la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese mediche, anche qualora la decisione di sospensione dello stipendio dovesse essere considerata valida;
- dichiarare inoltre che l'amministrazione del Parlamento europeo è venuta meno al dovere di assistenza nei confronti di una dipendente per la quale ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 76 dello statuto;
- dichiarare che la suddetta amministrazione ha commesso un errore di valutazione, che costituisce sviamento o eccesso di potere in un caso in cui la sua competenza era vincolata, per aver rifiutato di far fronte direttamente alle spese sostenute dal dott. Schumacher di Colonia nella questione relativa alla invalidità, e di conseguenza condannare il Parlamento europeo a rimborsare alla ricorrente le somme indebitamente trattenute.

Porre le spese del giudizio interamente a carico del Parlamento europeo.

Dare atto alla ricorrente ch'essa si riserva la facoltà di far valere, se necessario, in corso di causa, qualsiasi altro mezzo di fatto e di diritto.

Dare atto inoltre della sua domanda intesa ad ottenere che la convenuta produca tutti gli elementi, documenti, atti e fascicoli relativi alla controversia e in particolare le conclusioni formulate dalla commissione d'invalidità.
